

ACCORDO TRA L'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI E L'ASP TERRE DI CASTELLI "G. GASPARINI" DI VIGNOLA, PER L'UTILIZZO CONDIVISO, A TEMPO PARZIALE, DI NR. 2 OPERATORI ESPERTI, AI SENSI DELL'ART. 18 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO IL 23/02/2026.

L'anno duemilaventisei, il giorno 30 del mese di marzo con il presente accordo da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

L'Unione di Comuni Terre di Castelli (C.F. 02754930366), di seguito denominata semplicemente "UNIONE" rappresentata dalla Dott.ssa Elisabetta Manzini, la quale agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste di Dirigente della Struttura Affari generali dell'Unione Terre di Castelli, in forza delle deliberazioni della Giunta dell'Unione nr. 80 del 28/08/2025 e nr. 25 del 19/03/2026;

E

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Terre di Castelli - Giorgio Gasparini" (C. F. 03099960365), di seguito denominata semplicemente "ASP", rappresentata dalla sig.ra Covili Paola, la quale agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste di Direttrice (atto dell'Amministratore Unico n. 59 del 31/12/2025), in forza dell'atto dell'Amministratore Unico n. 15 del 27/03/2026;

PREMESSO:

- che gli enti in oggetto, a seguito di modifiche gestionali ed organizzative previste ed intervenute dal mese di settembre 2025 presso il servizio di trasporto scolastico dell'Unione, avevano contestualmente avviato valutazioni congiunte tese alla definizione dell'accordo in oggetto allo scopo di addivenire ad un proficuo e razionale utilizzo, condiviso tra Unione ed ASP, della specifica professionalità di nr. 2 unità di personale dipendente dell'Unione con inquadramento nell'Area degli Operatori esperti al tempo con profilo professionale "Collaboratore professionale tecnico autista scuolabus", ridefinito in "Autista manutentore";
- che ASP nei propri servizi/strutture ha la necessità di assicurare il servizio di trasporto di utenti e attività di manutenzione mobili/immobili atte a garantire le attività e le azioni collegate alla mission aziendale e il raggiungimento sia delle finalità istituzionali che degli obiettivi operativi dei servizi/strutture stessi;
- che la suddetta ipotesi era stata preliminarmente oggetto di confronto sindacale ai sensi dell'allora vigente CCNL del 16/11/2022, art. 5, avvenuto nello specifico nel corso di alcuni incontri svolti nel corso del 2025, tra la parte pubblica e la parte sindacale, le quali avevano condiviso il mantenimento del rapporto di lavoro del personale coinvolto alle dipendenze dell'Unione Terre di Castelli, presso la Struttura Tecnica ed avevano altresì condiviso la possibilità di predisporre un utilizzo da parte di ASP secondo la disciplina prevista dal CCNL, attualmente all'art. 18 *Personale utilizzato a tempo parziale mediante convenzione*;
- che le parti suddette nel corso di ulteriore incontro del 29/01/2026 hanno condiviso i contenuti specifici definiti nel presente accordo;
- che dal 15/09/2025 tali unità, signori C.A. e C.M., come stabilito dalla Giunta dell'Unione con deliberazione nr. 80/2025 (assunte in origine presso la Struttura Welfare locale/Servizio Trasporti scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di "Collaboratore professionale tecnico autista scuolabus/area degli Operatori esperti del vigente CCNL, ex categoria B3), sono state assegnate alla Struttura Tecnica dell'Unione - servizio Patrimonio, Opere pubbliche e Coordinamento ove sono dedicate, previa formazione, ad attività manutentive e similari proprie del collaboratore

professionale/operaio;

RICHIAMATO l'art. 18 del CCNL del 23/02/2026 del Comparto Funzioni locali, in particolare:

-comma 1. *Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.*

-comma 2. *Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.*

PRECISATO che la prestazione a tempo parziale resa dai dipendenti sottoindicati a favore di ASP, ai sensi del presente accordo non perfeziona un'assunzione a tempo determinato né si configura come comando presso ASP medesima e che la titolarità del rapporto di lavoro viene mantenuta in capo all'Unione Terre di Castelli;

ACQUISTO il consenso dei lavoratori all'utilizzo congiunto da parte dei due enti;

Tanto premesso, al fine di disciplinare le modalità di utilizzo del personale da condividere, le rispettive amministrazioni, hanno deciso di sottoscrivere il presente Accordo, tra le parti come sopra costituite;

CONVENGONO

Art.1- OGGETTO E FINALITA'

Il presente accordo costituisce atto gestionale del personale coinvolto e nello specifico:

- ha per oggetto e disciplina la gestione amministrativa dei Signori C.A. matricola nr. 2080 e C.M. matricola nr. 2679, dipendenti a tempo indeterminato e pieno dell'Unione, assegnati alla Struttura Tecnica, quindi funzionalmente dipendenti dal relativo Dirigente, profilo prof. "Autista manutentore" – Area degli Operatori esperti;
- disciplina in particolare: la durata del periodo di utilizzo condiviso tra Unione ed ASP, il tempo di lavoro, la ripartizione degli oneri ed i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;
- è finalizzato, come già indicato in premessa, ad un proficuo e razionale utilizzo condiviso tra Unione ed ASP (enti tra i quali intercorrono peraltro pluriennali rapporti di collaborazione in diversi ambiti) delle nr. 2 unità di personale coinvolte ed alla valorizzazione delle relative professionalità.

Art.2 - DURATA

Il presente accordo ha durata triennale, decorrente **dal 01/04/2026 e fino 31/03/2029** e potrà essere prorogato o rinnovato previo consenso di tutti i soggetti coinvolti (enti e dipendenti).

Ciascun Ente, potrà recedere dal rapporto convenzionale previo accordo tra le parti; in caso di mancato accordo circa i tempi del recesso, avrà efficacia decorso un termine non inferiore a 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di recesso.

Art.3 – UTILIZZO DEL PERSONALE E GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

La prestazione di lavoro di entrambi i lavoratori C.A. e C.M. è ripartita tra Unione e ASP come segue:

- il 22,222 % dell'orario di lavoro, quindi **8 ore** settimanali è reso all'ente datore di lavoro, **Unione Terre di Castelli**, presso la Struttura Tecnica e le sue sedi di lavoro, con dipendenza funzionale dal relativo Dirigente e/o dal personale da questi designato. La prestazione lavorativa presso l'Unione per 8 ore settimanali è resa di norma di martedì e giovedì pomeriggio, dalle ore 14.30 – 18.30;

- il 77,777 % dell'orario di lavoro, quindi **28 ore** settimanali è reso a favore di **ASP Terre di Castelli - Giorgio Gasparini**, con dipendenza funzionale dal relativo Direttore e/o dal personale da questi designato; le sedi di lavoro potranno coincidere con tutti gli uffici, i servizi e le strutture gestite da ASP, quali a titolo esemplificativo:

- **Uffici e Direzione ASP**
- **Area Fragilità**
 - Centro Socio Riabilitativo Residenziale per disabili "Il Melograno" di Montese
 - Centro socio Riabilitativo diurno "I Portici" di Vignola
 - Laboratorio Occupazionale cASPita! di Vignola
 - Servizio Autonomie Appartamento Dopo di Noi – La Casa di Nello di Savignano s/P
- **Area Anziani**
 - Casa Residenza per Anziani di Vignola
 - Centro diurno anziani Vignola e servizio specialistico di stimolazione cognitiva
 - Comunità Alloggio per anziani di Guiglia
- **Area Servizi Educativi per la Prima Infanzia**
 - Nido Infanzia Arcobaleno – Castelvetro
 - Nido Infanzia Cappuccetto Rosso – Vignola
 - Nido Infanzia Scarabocchio – Savignano S.P.
 - Nido Infanzia Le margherite - Spilamberto
 - Nido Infanzia Azzurro – Castelnuovo Rangone
 - Nido Infanzia Fantasia – Montale di Castelnuovo R
 - Nido Infanzia Piccole Mani – Montese.

La prestazione lavorativa presso ASP è resa di norma tutti i giorni, da lunedì a venerdì, indicativamente al mattino dalle ore 8:00 alle ore 13:30 e per una giornata dalle ore 8:00 alle ore 14:00. L'orario di lavoro presso ASP è indicativo in quanto, per particolari esigenze e specifiche necessità dei servizi/strutture ASP, in particolare per quanto attiene alle attività di trasporto utenti, potranno essere necessari cambiamenti concernenti l'articolazione e la ripartizione dell'orario di lavoro. Variazioni dell'articolazione dell'orario di lavoro saranno comunicate, di norma, ai lavoratori in fase di programmazione delle attività e degli interventi che li coinvolgono per le attività che gli stessi sono tenuti ad assicurare.

L'articolazione oraria, preponderante su Asp (28 ore settimanali) comporterà, nei giorni di rientro pomeridiano, nel caso in cui i dipendenti abbiano diritto al buono pasto, il riconoscimento da parte di Asp di tale buono.

I due Enti possono concordare delle temporanee modifiche al riparto del tempo lavorativo stabilito nel presente articolo per necessità particolari, fermo restando la ripartizione complessiva, nel periodo di vigenza dell'Accordo.

Le mansioni di entrambi i lavoratori C.A. e C.M., profilo professionale "Autista-Manutentore", potranno consistere, nei due enti, nell'espletamento di attività proprie del profilo di operaio/manutentore e dell'autista addetto all'autotrasporto di merci e/o persone. In ogni caso le mansioni assegnate dagli enti rientreranno nell'area contrattuale

degli operatori specializzati alla quale appartengono, ai sensi delle declaratorie di cui al CCNL del 16/11/2022, i lavoratori che hanno assolto all'obbligo scolastico accompagnato da una specifica qualificazione professionale e caratterizzati dalle seguenti specifiche professionali:

- conoscenze per lo svolgimento di attività di tipo operativo, tecnico-manutentivo o attività di natura amministrativa di supporto;
- capacità di gestione di relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale;
- responsabilità di portare a termine compiti, di risolvere problemi di routine e di completare attività di lavoro adeguando i propri comportamenti alle circostanze che si presentano.

La titolarità del rapporto di lavoro è conservata presso l'Unione Terre di Castelli ente a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio; nel periodo di utilizzo a tempo parziale, la concessione di ferie, permessi, congedi in genere richiesti dai dipendenti, da fruire nei giorni in cui è stabilito che gli stessi prestino servizio presso l'Ente utilizzatore/ASP, deve prevedere acquisizione del consenso anche di quest'ultimo. I periodi di assenza dei dipendenti sono fruiti, in ognuno dei due Enti, in proporzione ai giorni di presenza settimanali disposti dall'accordo, rispettando in questo modo l'equa ripartizione economica dei costi indiretti sui due Enti, quali sono le ferie e i permessi in generale.

Le attività formative sulla mansione, ad esclusione di quelle indicate al successivo art. 5, restano a carico dell'Ente nel cui interesse sono attivate.

Il rapporto che si instaura con l'Ente utilizzatore/ASP attiene soltanto l'impiego funzionale dei dipendenti in parola nell'ambito dell'assetto organizzativo di quest'ultimo. I dipendenti, nel periodo in cui svolgono la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore/ASP, sono tenuti ad osservare le direttive impartite da ASP in rapporto alle esigenze per il periodo in cui sono assegnati.

Il servizio prestato presso l'Ente utilizzatore/ASP è equiparato, ai fini giuridici, al servizio reso presso l'Amministrazione di appartenenza.

La presenza in servizio dei lavoratori sarà rispettivamente accertata da ASP e da Unione con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale dipendente. Mensilmente ASP è tenuto a trasmettere all'Unione il cartellino orario relativo al mese precedente, con le modalità tra le parti concordate.

Qualora durante il servizio prestato in costanza del presente Accordo i lavoratori si rendano responsabili di comportamenti avente rilevanza disciplinare, la competenza rispetto all'apertura del procedimento rimane in capo all'Amministrazione di appartenenza, su segnalazione del Direttore di ASP. I lavoratori sono tenuti al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice di Comportamento dei rispettivi Enti ove sono assegnati.

ART.4 – FUNZIONI PROPRIE DEL DATORE DI LAVORO EX D.LGS 81/2008 E S.M.EI.

Atteso che il D.lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro e i dirigenti devono adottare misure specifiche ed obbligatorie per garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, che includono per citarne alcune rilevanti, a titolo non esaustivo:

- la formazione generale e specifica,
- la nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria,
- la valutazione dei rischi,
- la fornitura ai lavoratori dei necessari dispositivi di protezione individuale, sulla base della valutazione dei rischi specifici,

- le misure per la prevenzione incendi e l'evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e la designazione di lavoratori per attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, e la gestione delle emergenze.

Per quanto attiene al presente accordo si condivide e si stabilisce che:

- la formazione generale da erogare ai sensi del D.lgs 81/2008 e ss.mm.eii compete all'Unione Terre di Castelli;

- la formazione specifica collegata alla mansione, la nomina del medico competente e quindi la sorveglianza sanitaria dei lavoratori coinvolti, la fornitura dei necessari dispositivi di protezione individuale (DPI) competono, per prevalenza dell'orario di lavoro, all'Ente utilizzatore/ASP in relazione ai rischi specifici. Eventuali prescrizioni e/o limitazioni alla mansione certificate dal medico competente incaricato da ASP dovranno essere comunicate all'Unione Terre di Castelli, in particolare al Servizio Risorse Umane Gestione giuridica del personale e al datore di lavoro della Struttura Tecnica.

Le spese che ASP sostiene annualmente a favore dei sigg.ri C. e C. quantificabili in via di previsione come segue:

- ✓ sorveglianza sanitaria: € 100 per visita medica periodica (€ 50 cadauno), quindi i € 300 nel triennio di vigenza dell'accordo
- ✓ fornitura dei DPI: € 200 per le dotazioni iniziali e presumibilmente complessivi € 400 nel triennio di vigenza dell'accordo
per un totale di complessivo € 700.

Tale spesa di € 700 viene condivisa con l'Unione che contribuisce, con rimborso ad ASP, nella misura del 20% (indicativamente quindi per € 140, da verificare a consuntivo).

Per i restanti ambiti di responsabilità propri del datore di lavoro, non elencati nel paragrafo che precede, le responsabilità medesime si intendono ripartite in base al tempo lavoro prestato nei due Enti come meglio individuato nel precedente art. 3.

Art. 5 - TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI

I rapporti finanziari tra gli Enti saranno ispirati al principio di equa ripartizione degli oneri. Il trattamento economico ordinariamente spettante durante il periodo di svolgimento del servizio in Accordo e gli oneri contributivi sullo stesso ricadenti continueranno ad essere rispettivamente erogati e versati agli enti previdenziali ed assistenziali dall'Unione Terre di Castelli quale datore di lavoro. L'Unione Terre di Castelli, pertanto, corrisponde ai dipendenti C.A. e C.M., nel periodo di vigenza dell'accordo (01/04/2026 – 31/03/2029), l'intero trattamento economico spettante, fisso e continuativo e l'eventuale trattamento economico accessorio e/o incentivi; di tale costo **ASP** rimborserà all'Unione, a consuntivo, la **quota corrispondente alle 28 ore di utilizzo (77,777%)**, stimata come segue:

ANNO 2026, spesa di personale, 2 unità, dal 01/04/2026 al 31/12/2026

Descrizione	Importo 77,777 % a carico di ASP
Competenze	€ 27.822,00
Oneri riflessi	€ 8.690,00
Irap	€ 2.413,00
Totale	€ 38.925,00

ANNI 2027 e 2028 spesa di personale, 2 unità, per ciascun anno (12 mesi)

Descrizione	Importo 77,777% a carico di ASP
Competenze	€ 37.083,00
Oneri riflessi	€ 11.583,00

Irap	€ 3.217,00
Totale per anno	€ 51.883,00

ANNO 2029 spesa di personale, 2 unità, fino al 31/03/2029 (3 mesi)

<u>Descrizione</u>	<u>Importo 77,777% a carico di ASP</u>
Competenze	€ 9.264,00
Oneri riflessi	€ 2.894,00
Irap	€ 804,00
Totale	€ 12.962,00.

Inoltre, la **previsione della quota, ulteriore, di spesa destinata alla premialità** oneri riflessi e Irap inclusi, già rapportata a 28/36simi, quindi da porre in capo ad ASP, è stimabile, per 2 unità di personale, come segue

Anno 2026 € 3.111,00

Anno 2027: € 4.148,00

Anno 2028: € 4.148,00

Anno 2029 € 1.037

Per ogni anno/periodo di vigenza dell'accordo l'importo complessivo di spesa di personale di cui sopra verrà comunque determinato puntualmente a consuntivo; in particolare gli importi di salario accessorio riconosciuti a titolo di premialità (ad titolo esemplificativo: performance individuale, performance organizzativa e altri istituti), saranno regolati dal Contratto Collettivo Integrativo di ASP e graveranno sul Fondo Asp e sul Fondo Unione in proporzione alle ore prestate su ciascun Ente (28/36simi sul Fondo dell'Asp Terre di Castelli e 9/36simi sul Fondo dell'Unione Terre di Castelli).

L'Unione rimborserà ad ASP l'importo relativo alle spese relative alla sorveglianza sanitaria e alla fornitura dei DPI ai lavoratori di cui all'art. 4 che precede; tale importo è quantificabile in via previsionale in € 140, ma verrà comunque quantificato puntualmente a consuntivo, al pari delle spese di personale di cui al paragrafo che precede.

ART. 6 – MODIFICHE

Qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessaria la modifica del presente Accordo, gli enti provvedono, se possibile, alla modifica con atti integrativi, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi. Non sono considerate modifiche le eventuali variazioni della ripartizione settimanale dell'orario di lavoro di cui all'art.3.

ART. 7 – REVOCA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo potrà essere revocato in qualsiasi momento per intervenute modifiche nella situazione organizzativa dei due enti, al verificarsi di esigenze funzionali od operative che facciano venir meno i presupposti dell'Accordo o per il venir meno delle condizioni che consentono ai lavoratori l'esecuzione delle attività assegnate (ad esempio l'intervenuta inidoneità alla mansione).

In tale fattispecie la cessazione dell'Accordo decorre dalla data concordata tra le parti firmatarie e, laddove avvenga unilateralmente, non prima di tre mesi dalla formale

comunicazione all'altro Ente della determinazione di recesso. L'Accordo potrà inoltre essere sciolto per il venir meno del consenso dei lavoratori, supportato da motivazioni documentate inerenti condizioni pattuite o personali di rilevante gravità, da comunicarsi ad entrambe le Amministrazioni interessate.

In tutti i casi di recesso, i lavoratori rientreranno a tutti gli effetti nella piena disponibilità dell'Unione Terre di Castelli

ART. 8 - CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione del presente accordo, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, in mancanza, sarà devoluta all'Autorità giurisdizionale, secondo le regole ordinarie.

L'Unione corrisponde al proprio dipendente il trattamento economico dovuto nel periodo ordinario di paga rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche legate al rimborso di quote da parte dell'Ente utilizzatore.

Art. 9- DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non stabilito nel presente accordo (che sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge), si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni ai sensi del precedente art. 6, nonché alle norme di legge e contrattuali vigenti. E' fatta salva l'applicabilità automatica delle eventuali nuove disposizioni emanate in materia dai successivi contratti collettivi di comparto.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tabella B D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e ss.mm.ii..

Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della convenzione, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il titolare, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della convenzione.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla vigente normativa.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per l'Unione Terre di Castelli - La Dirigente della Struttura Affari generali dott.ssa Elisabetta Manzini

Per ASP "Terre di Castelli - Giorgio Gasparini"- La Direttrice Paola Covili

(Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)